



A Regioni e Province Autonome

Oggetto: Indicazioni operative in materia di DIDonline.

In merito alla DIDonline, si riportano di seguito alcune prime indicazioni operative.

1) Chiarimenti in materia di DIDonline e domanda di NASpI.

Con riferimento all'avvio a regime della DIDonline e all'integrazione delle richieste di NASpI, provenienti in cooperazione applicativa dall'INPS, nell'ambito del flusso DID, si specifica quanto segue.

In occasione del Tavolo SIU del 22/11/2017, ANPAL ha proposto una procedura, successivamente ratificata in occasione del Comitato Politiche Attive del 29/11/2017, che prevede l'aggiornamento sincrono dei flussi informativi.

Nelle more dell'implementazione delle funzionalità dei flussi sincroni di cui sopra tra il portale INPS e il SIU, si evidenzia la necessità che i Centri per l'impiego censiscano, nella SAP, la domanda di NASpI come DID, indicando come "Data DID" la data di richiesta della NASpI, già disponibile tramite cooperazione applicativa.

Si ribadisce, infatti, che tutte le domande di NASpI sono già oggetto di conferimento verso i Nodi Regionali con un flusso di cooperazione applicativa avviato nel 2014.

Per ciò che concerne il calcolo dell'indice di profilazione, questo può essere effettuato, sul portale ANPAL, sia in autocompilazione sia in modalità "richiesta intermediata".

In autocompilazione, l'utente che ha fatto richiesta di NASpI all'INPS, ed è in attesa di accoglimento della stessa, dopo aver compilato i campi relativi alle variabili di profilazione utili alla determinazione del suo grado di occupabilità, seleziona la voce con cui dichiara di essere percettore di misure di sostegno al reddito, indicando come data di rilascio della DID quella di presentazione della domanda di NASpI.

Parimenti, in modalità "richiesta intermediata" l'operatore del CPI, nel compilare il modulo per l'inserimento a sistema della DID, dopo aver spuntato la voce "Percettore reddito" inserirà come data di rilascio della DID quella relativa alla presentazione della domanda di NASpI.

2) DIDonline e Codice Fiscale a 11 cifre.

In merito al rilascio della DIDonline da parte di soggetti con Codice Fiscale a 11 cifre, (quali, a titolo esemplificativo, le persone extra UE richiedenti asilo), si rappresenta che la sussistenza di tale Codice Fiscale non permette di rilasciare le credenziali per far accedere direttamente la persona al portale ANPAL, ma consente all'operatore del Centro per l'impiego di inserire la DID in modalità "richiesta intermediata", per conto della persona. Tali soggetti, pertanto, potranno rilasciare la DID secondo la modalità "richiesta intermediata" avvalendosi dell'assistenza dell'operatore del Centro per l'Impiego.

Ringraziando per la collaborazione e confidando nella massima diffusione della presente nota ai Centri per l'impiego, si inviano cordiali saluti.

Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)